

Nessun rimborso sarà dovuto all'utente nel caso che egli consumi una quantità di acqua inferiore a quella richiesta, costituendo questa il consumo minimo da lui impegnato.

Il contratto di utenza provvisoria non potrà essere rinnovato tacitamente. L'utente, quindici giorni prima della scadenza, dovrà richiedere per iscritto la continuazione dell'utenza, che peraltro non potrà superare la durata complessiva di un anno.

Per le utenze provvisorie valgono, in quanto applicabili, tutte le norme contenute nel presente Regolamento, ed in particolare quanto indicato alle lettere a) e b) dell'art. 52, con esclusione del contributo a fondo perduto.

CAPO XIII° - UTENZE PER USO CANTIERE EDILE

ART. 44- Chi richiede una fornitura di acqua per uso cantiere edile, dovrà versare all'Ufficio Acquedotto, oltre a quanto fissato alle lettere a) e b) dello art. 36, anche il contributo a fondo perduto, relativo all'immobile da costruire e dovrà trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 34.

La presa e la conduttura di derivazione saranno dimensionate in base ai futuri fabbisogni dello ~~stabilimento~~ stabile.

Il contratto di fornitura per uso cantiere edile si intenderà risolto di diritto dall'Ufficio alla fine della costruzione dell'immobile e il proprietario o i proprietari di esso dovranno subito provvedere alla sistemazione definitiva dell'impianto ed alla sottoscrizione del nuovo contratto, con le modalità di cui all'art. 38.

CAPO XIV° - OPERE DI PRESA

ART. 45- Sotto la denominazione di opere di presa si comprendono le tubazioni, le apparecchiature, ed i ~~materiali~~ ~~materiali~~ fatti che dalla condotta di distribuzione vanno fino alla saracinesca installata immediatamente dopo l'apparecchio di misura.

L'opera di presa viene eseguita dall'Ufficio Acquedotto nel luogo e con le modalità e criteri da essa decisi. L'Utente assume la responsabilità relativamente alla disponibilità dell'immobile in cui sarà eseguita l'opera di presa.

La spesa relativa è a carico dell'utente che ne pagherà l'importo in base a fattura emessa dall'Ufficio, con le modalità di cui all'art. 36.

Qualsiasi guasto o danneggiamento cui fosse soggetta l'opera di presa, da parte di terzi e da fatti non rientranti nella ordinaria manutenzione, sarà riparato dall'Ufficio, per conto dell'utente, che ne anticiperà la spesa prevista, salvo il conguaglio all'atto della liquidazione con regolare fattura.

L'utente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'Ufficio di eventuali guasti rilevati.

L'Ufficio Acquedotto preavviserà l'utente della riparazione da eseguire, sempre che questa non rivesta carattere d'urgenza, nel qual caso vi provvederà immediatamente, senza alcun preavviso.

Non effettuando il pagamento della fattura relativa alla riparazione; l'utente perderà il diritto alla somministrazione dell'acqua, che gli sarà sospesa fino a quando egli non avrà saldato interamente il suo debito.

I lavori inerenti lo spostamento dell'opera di presa necessari per modificare il piano stradale o della sua pavimentazione, effettuate dal Comune, saranno eseguiti a cura e spese dell'Ufficio Acquedotto.

Se si rendesse necessario sostituire l'opera di presa per il suo stato di fattiscenza, la spesa della sostituzione sarà a carico dell'Ufficio e dell'utente, secondo una valutazione affidata alla sezione tecnica dell'Ufficio Acquedotto.

L'ordinaria manutenzione dell'opera di presa viene eseguita a cura e spese dell'Ufficio alla quale l'utente pagherà semestralmente il canone forfettario legalmente autorizzato ed approvato (Tabella " B ").

La fornitura dell'acqua in ogni stabile sarà fatta normalmente con un'unica presa, ma, se necessario, potrà essere fatta, a giudizio insindacabile dell'Ufficio, anche con più prese.

Tutte le riparazioni di verifiche, manovre, modifiche, manutenzione e riparazione dell'opera di presa, saranno eseguite dal personale dell'Ufficio Acquedotto.

E' fatta tassativa proibizione all'utente di provvedere direttamente. Contravvenendo a tale disposizione, l'utente sarà soggetto al pagamento di una penale di cui alla Tabella " C " e risponderà delle conseguenze che dal suo operato potessero derivarsi.

L'Ufficio Acquedotto non è responsabile dei danni di qualsiasi specie ed entità che avessero a verificarsi a seguito di fuoriscita di acqua dall'opera di presa da qualsiasi causa determinata.

CAPO XV° - MODIFICHE ALL'OPERA DI PRESA

ART. 46-

L'Ufficio Acquedotto resta espressamente facultato dall'utente a modificare l'opera di presa a suo insindacabile giudizio, come pure ad unificare più opere di presa in una unica, restando a carico dell'utente le opere di modifica degli impianti interpi consequenziali a quanto eseguito.

CAPO XVI° - NULLA OSTA DEL PROPRIETARIO DI TERRENI O STRADE PRIVATE E PUBBLICHE ATTRAVERSALE DALLA CONDOTTA DI DISTRIBUZIONE E DALL'OPERA DI PRESA.

ART. 47 - Qualora, per soddisfare una richiesta di fornitura di acqua, l'Ufficio Acquedotto debba installare tutta o parte della rete di distribuzione e dell'opera di presa in proprietà di terzi o di Enti Pubblici (ANAS - Provincia - Regione - Comune), l'utenza sarà concessa a condizione che il richiedente :

- 1°) Si faccia rilasciare dai proprietari dell'immobile, a sue spese e sotto la sua responsabilità, il necessario nulla-osta affinché siano costituite sulla proprietà privata o pubblica la servitù di acquedotto per la costruzione e gestione degli impianti;
- 2°) S'impegni, ove ne ricorrano i presupposti, ad effettuare il pagamento della spesa che l'Acquedotto dovrà sostenere per lo spostamento dell'opera di presa dell'apparecchio di misura appena sistemata le tubazioni di distribuzione sugli spazi pubblici prospicienti l'utenza da alimentare.

NEL SUDETTO nulla-osta dovrà essere previsto che il proprietario o l'Ente Pubblico concede all'Ufficio la servitù di passaggio perché possa provvedere all'esercizio degli impianti idrici su di essa posati.

Nella ipotesi in cui sia necessaria la posa di condotta principale il terzo proprietario dovrà consentire la costruzione di tutte quelle opere di presa che l'Ufficio riterrà opportuno eseguire per l'allacciamento di nuove utenze. Inoltre sia il richiedente che il terzo proprietario dovranno obbligarsi solidamente a tramutare il nulla-osta in legale costituzione di servitù di acquedotto e passaggio a semplice richiesta dall'Acquedotto ed a loro spese.

CAPO XV° - RECUPERO DELL'OPERA DI PRESA

ART. 48 - All'atto della scadenza o della risoluzione del contratto, a cura dell'Ufficio ed a spese dello utente sarà staccata la diramazione di utenza dalle condotte distributrici, ad eccezione di quei casi in cui l'opera di presa è eventualmente utilizzata per l'alimentazione di altre utenze.

A carico dell'utente sarà posta anche la spesa per il ripristino della pavimentazione stradale.

Gli importi dei materiali eventualmente recuperati saranno accreditati all'utente.

CAPO XVI° - PROPRIETÀ DELLE CONDOTTE

ART. 49 - Le condotte stradali; anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti, appartengono alla Divisione.

Le derivazioni di utenze fino al rubinetto installato prima del misuratore appartengono all'Ufficio, anche se costruite a spese dell'utente.

Le derivazioni di utenza dal rubinetto installato dopo il contatore sono invece di proprietà dell'Utente proprietario dell'immobile a servizio del quale la derivazione è stata costruita.

CAPO. XVII° - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA O RIDUZIONE DI PRESSIONE

ART. 50 - L'Acquedotto Civico non risponde dei danni conseguenti all'interruzione del flusso dell'acqua o alla diminuzione di pressione, da qualsiasi causa provocata, ma s'impegna a provvedere, con la maggiore possibile sollecitudine, a ripristinare la regolarità del flusso.

Per quanto possibile la Divisione cercherà di avvertire preventivamente dell'interruzione, tuttavia l'utente non potrà pretendere per la interruzione del flusso, anche non prevista alcun risarcimento di danno o rimborso spese.

CAPO. XVIII° - PAGAMENTI

ART. 51 - Il Canone della fornitura e le altre somme dovute all'Acquedotto Civico in dispensa del contratto dovranno essere pagate nella misura, nei termini e con le modalità indicate nelle bollette o nelle fatture.

I pagamenti saranno accettati in conto ove non comprendono tutto quanto dovuto dall'utente o siano mancati delle individuazioni necessari alla individuazione della partita, fermo restando il diritto dell'Acquedotto Civico alla sospensione della fornitura senza che occorra provvedimento dell'autorità giudiziaria.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dall'interruzione della fornitura.

TITOLO VI°

UTENZE A CONTATORE

CONTRATTI PER EROGAZIONE A CONTATORE

ART. 52 - Nei contratti di erogazione a contatore deve essere garantito il pagamento di un quantitativo di acqua semestrale, da determinarsi all'atto della stipula del contratto come specificato nella allegata Tabella "C". Tale quantitativo minimo s'intende riferito al diametro di passaggio del misuratore ed al numero delle abitazioni da alimentare.

L'utente è tenuto a pagare, alle tariffe vigenti, il detto minimo, anche se il quantitativo d'acqua che egli consumerà, nel corso del semestre, risultasse inferiore a quello stabilito come minimo.

ART. 53 - VARIAZIONE DEL MINIMO DI CONSUMO GARANTITO.

Il minimo di consumo garantito all'atto della sottoscrizione del contratto di somministrazione, potrà essere modificato, d'accordo tra le parti.

L'utente è in tal caso tenuto a stipulare un nuovo contratto ed a versare all'Acquedotto Civico le differenze dell'anticipo a garanzia, consumi e del contributo a fondo perduto fra quello già pagato e quello da pagare in base al nuovo minimo impegnato, nel caso di aumento di quest'ultimo.

Nel caso, invece, di riduzione del minimo l'utente dovrà sottoporsi a quanto previsto nel comma precedente, fatta eccezione del contributo a fondo perduto e senza diritto a rimborso.

ART. 54 - LIMITAZIONE DELLA EROGAZIONE MASSIMA ISTANTANEA E SEMESTRALE.
L'Acquedotto Civico si riserva la facoltà di limitare la portata massima, istantanea erogabile attraverso il contatore.

L'Acquedotto Civico si riserva inoltre di rescindere il contratto qualora venisse riscontrato un consumo semestrale superiore a 5 volte il consumo minimo impegnato contrattualmente.

ART. 55- DIAMETRO DELLA PRESA E DEL CONTATORE.
Il tubo ed il diametro della presa, della tubazione e del contatore verranno determinati dall'Acquedotto Civico tenendo presenti le caratteristiche dell'utenza richiesta.

In caso che i consumi semestrali avessero a superare quelli riportati nella Tabella "A" l'Acquedotto Civico resta facultato di adeguare l'opera di presa ai consumi registrati. Dell'esecuzione dell'opera sarà dato avviso all'utente il quale è tenuto a pagare il costo entro dieci giorni dalla presentazione della fattura, pena la sospensione dell'erogazione.

ART. 55- POSA IN OPERA DEI CONTATORI.
Il luogo dovrà essere installato il contatore sarà concordato con l'utente. La Divisione costruirà la nicchia destinata a contenere il contatore in base alle disposizioni impartite dall'Acquedotto Civico, che provvederà successivamente alla fornitura e posa in opera dello sportello, a spese dell'utente, a meno che questi non provveda direttamente.

I contatori dovranno essere installati in luoghi dove il personale dell'Acquedotto Civico possa liberamente accedere per procedere alla lettura e alla ispezione. Normalmente i contatori sono installati:

- in nicchie eseguite esternamente nelle facciate degli immobili e situate a 90 cm. di altezza dal suolo, e munite di scarico di acqua;
 - In nicchie nelle pareti di eventuali passi carrabili o di muri di ricinzione, eseguire come sopra;
 - eccezionalmente negli androni degli stabili o in locali appositamente costruiti o nei sottoscala.
- La manutenzione del manufatto costruito a protezione del contatore sarà a carico dell'utente, il quale assume altresì l'onere di mantenere sgombro e pulito detto manufatto.

ART. 64 - IMPIANTI DI MOMPAGGIO.

Le installazioni per l'eventuale sollevamento della acqua nell'interno degli edifici, devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'insierimento diretto delle pompe sulle opere di presa.

ART. 65 - SERBATOI.

Nel caso che si renda indispensabile l'accumolo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo dell'acqua che potrà accumularsi, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

L'Acquedotto in ogni caso non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni di qualunque specie che dovessero derivare all'utente o a terzi a causa della irregolare tenuta dei serbatoi o del loro irregolare funzionamento.

ART. 66 - MODIFICHE.

L'Acquedotto può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessaria per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguire entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.

In caso d'indempienza l'Ufficio ha facoltà di sospendere l'erogazione finchè l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che egli possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 67 - PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA'.

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, nè l'Ufficio può direttamente o indirettamente essere chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

ART. 68 - INFRAZIONI.

I verbali d'ispezione redatti dal personale dello Ufficio fanno piena fede fino a prova contraria. Le infrazioni commesse dall'utente sono contestate dall'Ufficio con regolare lettera raccomandata. L'Ufficio, qualora l'utente non paghi quanto dovuto o sia recidivo nel commettere infrazioni, ha facoltà di ~~dispendere~~ la fornitura dell'acqua e di risolvere il contratto di fornitura, salve ed impregiudicate eventuali azioni penali.

T I T O L O IX°

UTENZE PER IMPIANTI ANTINCENDIORT. 69 - CONTRATTI PER IMPIANTI ANTINCENDIO.

L'Ufficio, su richiesta degli utenti, provvede alla alimentazione degli impianti antincendio, derivanti direttamente dalla rete o a suo giudizio e previo benestare dei Vigili del Fuoco, dalla tubazione dalla alimentazione dello stabile, contro il pagamento dei contributi e dei canoni, previsti nella Tabella A.

Per l'alimentazione di tali impianti l'utente dovrà stipulare un apposito contratto.

L'utente sarà inoltre tenuto a versare quanto previsto alla lettera a) dell'art. 16 del presente Regolamento.

L'Ufficio concede agli utenti la facoltà di servirsi di tutta la portata d'acqua ottenibile dagli impianti soltanto per le operazioni di estinzione in caso di incendio.

Gli impianti antincendio saranno alimentati tramite una saracinesca che resterà sempre sigillata e che potrà essere aperta solo in caso di incendio. In questo caso l'utente dovrà darne avviso all'Ufficio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, riservandosi di produrre entro dieci giorni attestazione vistata dei VV.FF., comprovante l'avvenuto incendio.

Analogo avviso l'utente è tenuto a dare all'Ufficio sempre nel termine di tre giorni, di eventuali guasti, rotture, manomissioni e disigillature riscontrate all'impianto antincendio.

Nel caso che la saracinesca venga disigillata a causa di incendio e l'utente ne avvisi l'Ufficio nei termini sopra indicati oppure la saracinesca venga disigillata per cause diverse dall'incendio o manomessa e l'utente ne dia avviso all'Ufficio entro tre giorni, l'utente dovrà pagare quanto previsto nella allegata Tabella B.

Se in difetto di avviso da parte dell'utente, la saracinesca si dovesse rinvenire disigillata o manomessa, l'utente pagherà a titolo di risarcimento danni, quanto previsto nell'allegata Tabella B.

Tutte le spese per la fornitura ed installazione, nonché per la manutenzione degli idranti antincendio e delle relative condutture esterne ed interne; nonché le spese per le visite in concorso con i Vigili del Fuoco, sono a carico dell'utente.

RT. 70 - COLLAUDO IDRANTI ANTINCENDIO.

L'utente che voglia sia verificata l'efficienza del suo

idrante antincendio, deve farne richiesta per iscritto all'Ufficio, la quale invierà sul posto suo personale per le manovre o la riapposizione dei sigilli. Per tale operazioni l'utente dovrà versare anticipatamente il diritto fisso di cui alla Tabella B.

L'Ufficio, peraltro, non garantisce l'efficienza degli idranti antincendio, nè assume responsabilità per il loro funzionamento.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 71 - VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO.

La Divisione si riserva la facoltà di modificare le tariffe e le disposizioni del presente Regolamento dando comunicazione a mezzo di pubblicazione sull'albo Comunale.

Nel caso l'utente non receda dal contratto entro trenta giorni dal pagamento della bolletta successiva alle comunicazioni predette, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 72 - SPESE, TASSE ED IMPOSTE.

Sono interamente a carico degli utenti le spese tutte relative ai contratti (registrazione, bolli e spese per copia), come pure le imposte, tasse, contributi o canoni erariali, comunali o provinciali presenti e futuri che dovessero gravare sulle forniture dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi. E ciò anche se non espressamente indicati nel contratto o sopravvenuti nel corso del rapporto contrattuale.

ART. 73 - APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 74 - OBBLIGATORIETA'.

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso sarà richiamato nel contratto di fornitura del quale dovrà indicarsi parte integrante senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di acquistarne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo, od anche a semplice richiesta.

ART. 75 - ABBROGAZIONE NORME PRECEDENTI.

Con l'approvazione del presente Regolamento cesseranno di avere effetto tutte le precedenti norme in materia, salvo le situazioni di fatto presistenti. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 1978.

TABELLA " C " - DIRITTI FISSI - Artt. 32-34-36-41-45-58-60-63)

1°) Diritto fisso di accesso per preventivo, riattivazione utenza o ricollocazione contatore :		
a) utenti ricadenti nel perimetro urbano	£	1.500
b) utenti ricadenti fuori dal perimetro urbano.....	"	3.000
2°) Diritto fisso di accesso richiesto dall'utente o per infrazioni regolamentari.....	"	5.000
3°) Diritto fisso per controllo contatore a banco di prova " Per ogni contatore di qualsiasi diametro.....	"	10.000
4°) Diritto fisso per moduli di contratto.....	"	500
5°) Diritto fisso per spese di fatturazione. Per ogni bolletta o duplicato di bolletta.....	"	100
6°) <u>Diritto fisso</u> per copia regolamento.....	"	2.000
7°) Diritto fisso per potenziamento rete.....	"	10.000
8°) Penalità per disigillatura contatore o manomissione di impianto	"	10.000
9°) Interesse di mora 10% con un minimo di.....	"	500
10°) Depositi cauzionali a garanzia dei minimi impegnati :		
a) utenze agevolate o ordinarie	£	6.000
b) utenze normali	"	12.000
c) utenze per uso cantiere edile	"	24.000

ABELLA "B" - (artt. 45 - 56-69)

CANONI SEMESTRALI PER NOLO CONTATORE

a)	per ogni contatore fino a mm. 13 di diametro.....f	600
b)	" " " " " 20 " ""	1.200
c)	" " " " " 30 " ""	2.400
d)	" " " " " 50 " ""	4.800
e)	" " " oltre " 50 " ""	9.600

CANONI SEMESTRALI PER MANUTENZIONE PRESA

si applicano le stesse tariffe di cui ai punti a-b-c-d-e sopradescritti.

TABELLA "A" - TARIFFA VENDITA ACQUA - (Artt. 28 - 55)

a) <u>Utenze agevolate ricadenti nel perimetro urbano</u>	CANONE
Per ogni utenza o per ogni contatore o per ogni appartamento di civile abitazione - considerando però una sola unità qualunque sia il numero dei locali adibiti ad abitazione - per i primi 60 mc. o 90 mc. semestrali	£ 40 mc.
b) <u>Utenze private agevolate ricadenti nel perimetro urbano : quantitativi successivi.</u>	
1^ fascia - 20% del minimo impegnato (=mc. 24 o 36)	" 80 "
2^ fascia - 30% " " " (= " 36 o 54)	" 120 "
3^ fascia - oltre	" 180 "
c) <u>Utenze private agevolate ricadente fuori dal perimetro urbano.</u>	
Per ogni utenza o per ogni contatore o per ogni appartamento di civile abitazione-considerando però una sola unità locativa qualunque sia il numero dei locali adibiti ad abitazione- per i primi 60 mc. semestrali	" 60 "
d) <u>Utenze private agevolate ricadenti fuori dal perimetro urbano : quantitativi successivi.</u>	
1^ fascia - 20% del minimo impegnato (= mc. 24)	" 120 "
2^ fascia - 30% " " " (= " 36)	" 180 "
3^ fascia - oltre	" 220 "
e) <u>Utenze private normali</u>	
Per ogni utenza o per ogni contatore o per ogni appartamento e per ogni locale effettivamente adibito allo esercizio di una attività commerciale, artigianale, industriale, professionale ed ufficio, considerando però una sola unità locativa qualunque sia il numero dei locali adibiti ad una medesima attività - per i primi 120 mc. o 240 mc. semestrali :	
1) utenze ricadenti nel perimetro urbano	£ 80 "
2) utenze ricadenti fuori dal perimetro urbano	" 120 "
f) <u>Utenze private normali : quantitativi successivi :</u>	
1) Utenze ricadenti nel perimetro urbano : fasce in eccedenza di cui al punto "b" per il coefficiente "2".	
2) Utenze ricadenti fuori dal perimetro urbano: fasce in eccedenza di cui al punto "d" per il coefficiente "2".	
g) <u>Altre Utenze : consumi ordinari</u>	
Per forniture a convivenze gestite da Enti Pubblici, Istituti educativi ed assistenziali pubblici e privati non aventi scopo di lucro, Comunità religiose, Enti Pubblici (es. Scuole, Pretura, Ospedali, Caserme, Uffici comunali etc.) - qualunque sia il consumo conturato	" 40 "



CITTA' DI MONREALE

PROVINCIA DI PALERMO

VERBALE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno sei del mese di novembre in Monreale e nel Palazzo Comunale, si è riunita la Commissione per l'organizzazione generale degli uffici e dei servizi comunali con l'intervento dei Signori:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1) Prof. Giuseppe Giacepelli | - Presidente |
| 2) Dott. Mario Terzo | - Vice Presidente |
| 3) Prof. Francesco Cammarata | - Componente |
| 4) Dott. Castrenze Giangreco | - " |

Sono assenti il Sig. Palma Domenico e il Sig. Failla Settime.

Il Presidente, riconosciuta legale la riunione, dichiara aperta la seduta e sottopone ai presenti la preposta di "Approvazione Regolamento Acquedotto Civile".

La preposta viene approvata ad unanimità dei presenti.

Del che si è redatto il presente verbale che viene seduta stante letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to P. Giacepelli

I COMPONENTI

F.to M. Terzo

F.to F. Cammarata

F.to C. Giangreco

Copia conforme all'originale.

Monreale, li 4/12/1978

IL SEGRETARIO GENERALE

A. D. S. 7

Poichè nessuno chiede di parlare, il Presidente dispone la votazione per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori Sigg. Consiglieri: ComandèW, Levantino e Viola.

L'eseguita votazione ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti N.28

Consiglieri che hanno alzato la mano in segno

di assenso N.28

IL PRESIDENTE

Visto e riconosciuto regolare l'esito della votazione

P r o c l a m a

Avere il Consiglio Comunale approvata la proposta sopra riportata.